



Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto – Determinazioni relative all'attuazione delle prescrizioni n. UA8-26 (Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze), n. UA9 (Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo) e delle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 (Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.A. in A.S.) e di cui all'articolo 13, comma 2 (Programma Organico Rimozione Amianto) del Piano ambientale.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante *“Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”*;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13”*;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: *“I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023”*;

VISTA l'istanza dell'11 maggio 2023 presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) (nel seguito Commissari straordinari), acquisita il 16 maggio 2023 al protocollo n. MASE/79434 (nel seguito l'Istanza), con cui, dando seguito alla richiesta ricevuta dalla società Acciaierie d'Italia S.p.A. (nel seguito Gestore) con nota protocollo Dir. 212/2023 del 10 maggio 2023, è stata chiesta l'attivazione della Conferenza di Servizi ex articolo 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017 e articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, per l'attuazione delle prescrizioni n. UA8-26 (Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze), n. UA9 (Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo) e delle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 (Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.A. in A.S.), e di cui all'articolo 13, comma 2 (Programma Organico Rimozione Amianto) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, *“fermo restando il conseguimento degli obiettivi ambientali entro il 23 agosto 2023”*;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017 prevede la possibilità di attivare la Conferenza Servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 anche *“in presenza di eventuali modifiche progettuali richieste”* dal Gestore;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MASE/90105 del 1° giugno 2023, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi

dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 30 maggio 2023, in modalità di videoconferenza videoregistrata, al fine dell'assunzione di determinazioni in merito all'adeguatezza delle misure alternative proposte dal Gestore per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalle prescrizioni oggetto dell'Istanza dell'11 maggio 2023 presentata dai Commissari straordinari;

PRESO ATTO che, con riferimento alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 (*Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.A. in A.S.*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 30 maggio 2023, il rappresentante del Gestore ha chiarito che quasi tutti gli interventi previsti si concluderanno entro il termine del 23 agosto 2023 e che, per i restanti interventi: PL-4 - *Aspirazione e filtrazione fumi da ossitaglio zona 1*, PG-1 (step 2) 8 centraline - *Rifacimento bacini di contenimento centrali olio compressori* e PG-2 (step 2) 8 centraline - *Recupero fumi olio*, è garantito il raggiungimento degli obiettivi ambientali mediante le misure indicate nella nota protocollo Dir. 212/2023 del 10 maggio 2023;

PRESO ATTO che, con riferimento alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 (*Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.A. in A.S.*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 30 maggio 2023, il rappresentante del Gestore ha chiarito con riferimento ai restanti interventi che:

- il primo (PL-4) *“riguarda il miglioramento delle condizioni di lavoro (PL-4) in quanto le attività avvengono all'interno di un capannone e, già nell'assetto attuale non producono emissioni nell'ambiente; pertanto si ritiene che, nelle more dell'intervento, l'impiego di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte degli operatori interessati consentirà il rispetto dell'obiettivo ambientale previsto”*;
- il secondo, PG-1 e PG-2, consiste nella *“ottimizzazione e potenziamento dei sistemi, già esistenti, di contenimento di eventuali perdite delle centraline olio dei compressori della fabbrica ossigeno e di aspirazione vapori di olio”*, precisando che, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo ambientale previsto dalla prescrizione, *“nelle more della conclusione degli interventi, saranno intensificate le ispezioni sui presidi di emergenza al fine di assicurarne la massima efficienza in caso di necessità”*, ossia in caso per esempio di rotture o sversamenti, e quindi non in condizioni normali di esercizio;

PRESO ATTO che, con riferimento alla prescrizione di cui all'articolo 13, comma 2 (Programma Organico Rimozione Amianto) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 30 maggio 2023, il rappresentante del Gestore ha chiarito che *“l'amianto ancora presente in stabilimento risulta pienamente contenuto, conformemente alla normativa vigente. Ciò è dimostrato ampiamente dagli esiti delle ispezioni effettuate per verificare lo stato di conservazione dei manufatti e l'eventuale presenza di fibre di amianto nei luoghi di lavoro”*;

PRESO ATTO che la Conferenza, nella riunione del 30 maggio 2023, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti rappresentati, registrata la mancata partecipazione della Provincia di Taranto e del Comune di Taranto, ha ritenuto che:

- con riferimento alla prescrizione di cui all'art. 6, commi 1 e 2 (*Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.A. in A.S.*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017, *“l'istanza possa essere accolta nel rispetto*

dei tempi e delle misure riportate dal Gestore di cui alla nota Dir. 212 del 10 maggio 2023”;

- con riferimento alla prescrizione di cui all’art. 13, comma 2 (Programma Organico Rimozione Amianto) del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017, *“l’istanza possa essere accolta, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di amianto, con l’impegno del Gestore sia ad eseguire specifici monitoraggi sia ad implementare nel proprio Sistema di Gestione Ambientale specifiche procedure affinché tali interventi siano eseguiti nel rispetto dei cronoprogrammi, monitorati e contabilizzati anche oltre la data di scadenza del DPCM 2017”;*

PRESO ATTO che la Conferenza, nella riunione del 30 maggio 2023, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti rappresentati, registrata la mancata partecipazione della Provincia di Taranto e del Comune di Taranto, ha chiesto al Gestore di produrre, per il tramite dei Commissari straordinari:

- con riferimento alla prescrizione n. UA8-26 (Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze), *“chiarimenti ed integrazioni tenendo conto di quanto emerso in seduta che dovranno pervenire all’Autorità competente, per il tramite dei Commissari straordinari, entro il 15 giugno 2023, al fine di aggiornare i lavori della Conferenza nel più breve tempo possibile”;*
- con riferimento alla prescrizione n. UA9 (Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo), *“soluzioni progettuali tenendo conto di quanto emerso in seduta sia per la gestione come rifiuti delle acque meteoriche che per le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, eventualmente anche ricorrendo alla presentazione di piani di utilizzo ai sensi del DPR 120/2017 o alla comunicazione di ulteriori depositi temporanei o ad istanza per D10/R13 che dovranno pervenire all’Autorità competente, per il tramite dei Commissari straordinari, entro il 30 giugno 2023 al fine di aggiornare i lavori della Conferenza nel più breve tempo possibile”;*

CONSIDERATO che l’obiettivo ambientale delle prescrizioni n. UA8-26 (*Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze*) e n. UA9 (*Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo: AM5, AM6, AM8, AM9, AM10, AM11*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017 consiste nella raccolta e nell’idoneo trattamento delle acque meteoriche al fine di garantire la protezione del suolo e della falda dal contatto con le acque meteoriche e la salvaguardia del corpo idrico recettore da sversamenti di acque meteoriche non trattate;

VISTA la nota del 23 giugno 2023, acquisita il 26 giugno 2023, al protocollo n. MASE/104332, con cui i Commissari straordinari hanno inoltrato la nota del 15 giugno 2023, protocollo Dir. 279/2023 ricevuta dal Gestore e contenente la procedura operativa, richiesta dalla Conferenza nella riunione del 30 maggio 2023, per la “gestione delle acque meteoriche del III e V sporgente” oggetto della prescrizione n. UA8-26, che prevede la raccolta e, ove necessario, la rimozione delle citate acque mediante autospurgo e il relativo conferimento verso impianti terzi per il trattamento come rifiuto in conformità a quanto previsto dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006;

VISTA la nota del 4 luglio 2023, acquisita il 5 luglio 2023 al protocollo n. MASE/109791, con cui i Commissari straordinari hanno inoltrato la documentazione integrativa relativa alla prescrizione n. UA9 ricevuta dal Gestore con nota del 29 giugno 2023 protocollo n. Dir. 303/2023 con la quale il Gestore medesimo ha dato seguito alle richieste formulate dalla Conferenza nella riunione del 30 maggio 2023;

VISTA la nota del 13 luglio 2023, protocollo n. Dir. 324/2023, acquisita il 13 luglio 2023, al protocollo MASE/114481, con cui il Gestore ha fornito un'integrazione tecnica alla documentazione trasmessa con la nota protocollo n. Dir. 303/2023 del 29 giugno 2023;

VISTA la nota del 28 giugno 2023, protocollo n. 35606/2023, acquisita il 30 giugno 2023, al protocollo n. MASE/106917, con cui l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha trasmesso gli esiti dell'attività di vigilanza effettuata dal 7 al 22 giugno 2023 per la verifica dello stato di attuazione delle prescrizioni oggetto dell'Istanza dell'11 maggio 2023 dei Commissari straordinari;

PRESO ATTO che, con riferimento alla prescrizione di cui all'articolo 13, comma 2 (Programma Organico Rimozione Amianto) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, secondo quanto sottolineato da ISPRA negli esiti trasmessi con la nota del 28 giugno 2023, protocollo n. 35606/2023, risulta in particolare che *“le zone censite con presenza di amianto non rappresentano, allo stato attuale, una fonte di rischio”*;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MASE/119414 del 20 luglio 2023, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 18 luglio 2023, in modalità di videoconferenza videoregistrata, al fine dell'assunzione di determinazioni in merito all'adeguatezza delle misure alternative proposte dal Gestore per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalle prescrizioni oggetto dell'Istanza dell'11 maggio 2023 presentata dai Commissari straordinari;

PRESO ATTO che, in merito all'attuazione della prescrizione n. UA8-26 (*Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, nella riunione del 18 luglio 2023, la Conferenza,

- *“registrata la mancata partecipazione della Regione Puglia, del Comune di Taranto e del Comune di Statte;*
- *preso atto che i pareri sfavorevoli espressi dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto e dal Comune di Taranto con le sopra richiamate note, sono relativi al differimento del termine previsto per l'attuazione della prescrizione UA8-26 del DPCM 29/09/2017;*
- *considerato che la Conferenza odierna non ha ad oggetto il differimento citato ma l'adeguatezza delle misure alternative proposte dal Gestore per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla citata prescrizione (la protezione del corpo idrico recettore da sversamenti delle acque meteoriche non trattate);*
- *tenuto conto delle valutazioni espresse dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., dai rappresentanti di ISPRA e della Commissione AIA;”*

ha determinato che *“l'istanza possa essere accolta nel rispetto delle misure gestionali che integrano il sistema di gestione ambientale (SGA) e delle modalità riportate dal Gestore nelle note prot. Dir. 212/2023 del 10 maggio 2023 e prot. Dir. 279/2023 del 15 giugno 2023”*;

PRESO ATTO che, in merito all'attuazione della prescrizione n. UA9 (*Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo: AM5, AM6, AM8, AM9, AM10, AM11*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, nella riunione del 18 luglio 2023, la Conferenza,

- *“registrata la mancata partecipazione della Regione Puglia, del Comune di Taranto e del Comune di Statte;*
- *preso atto che i pareri sfavorevoli espressi dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto e dal Comune di Taranto con le sopra richiamate note, sono relativi al differimento del termine previsto per l'attuazione della prescrizione n. UA9 (Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo: AM5, AM6, AM8, AM9, AM10, AM11) del DPCM 29/09/2017;*
- *considerato che la Conferenza odierna non ha ad oggetto il differimento citato ma l'adeguatezza delle misure alternative proposte dal Gestore per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal DPCM 29/09/2017;*
- *considerato che la Regione Puglia con la medesima nota citata rimanda “all’Autorità competente le valutazioni in merito al corretto iter autorizzativo da seguire” in relazione alla richiesta del Gestore di autorizzazione per il trattamento chimico-fisico (Attività D9) di rifiuti liquidi costituiti da acque meteoriche prodotte in maniera discontinua dalle aree di cui alla prescrizione UA9 del DPCM 29/09/2017, per gli impianti AM9 fase I e TNA2”;*
- *tenuto conto delle valutazioni espresse dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., dai rappresentanti di ISPRA e della Commissione AIA;*
- *considerato che per l'attività D9 il Gestore dovrà prestare garanzia finanziaria entro il 31 dicembre 2023;*
- *considerato, in particolare, che la misura alternativa proposta per la gestione delle acque meteoriche oggetto della prescrizione n. UA9 consente di raggiungere un ulteriore obiettivo ambientale consistente nel riutilizzo di c.a. 30 m³/h delle acque meteoriche per esigenze di processo per le quali attualmente vengono utilizzate acque pregiate del Sinni;”*

ha determinato che *“l'istanza in merito all'attuazione della prescrizione n. UA9 (Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo: AM5, AM6, AM8, AM9, AM10, AM11) del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017, possa essere accolta nel rispetto delle misure alternative e gestionali ad integrazione del sistema di gestione ambientale (SGA) proposte dal Gestore con le note prot. Dir. 303/2023 del 29 giugno 2023 e prot. Dir. 324/2023 del 13/07/2023, nonché delle condizioni espresse dalla Commissione AIA e da ISPRA e fatte proprie dalla Conferenza”;*

CONSIDERATO l'articolo 14 ter, comma 7, della legge 241/90 che prevede che *“All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;*

CONSIDERATO che, in coerenza con le *BAT Conclusions* di settore, con la citata nota protocollo Dir. 324/2023 del 13 luglio 2023, il Gestore si è impegnato a perseguire un ulteriore rilevante obiettivo ambientale consistente nel riutilizzo di c.a. 30 m³/h delle acque meteoriche relative alle aree oggetto della prescrizione n. UA9 per reintegrare l'impianto di trattamento acque TNA2 (considerate le rilevanti quantità di acqua che evaporano nel processo di laminazione), sostituendo così una quota parte della quantità di acqua pregiata attualmente prelevata dal fiume Sinni per lo stesso impianto TNA2;

DECRETA

Articolo 1 *(Obblighi per il Gestore)*

1. Al fine di pervenire al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalle prescrizioni n. UA8-26 (Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze), n. UA9 (Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo) e dalle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 (Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.A. in A.S.), e di cui all'articolo 13, comma 2 (Programma Organico Rimozione Amianto) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 relativo allo stabilimento siderurgico, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. (nel seguito Gestore) deve rispettare gli adempimenti di cui al presente decreto.

Articolo 2 *(ID 90/14487 - Prescrizione di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017: Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di ILVA S.p.A. in A.S.)*

1. Con riferimento ai soli tre interventi, PL-4 - Aspirazione e filtrazione fumi da ossitaglio zona 1, PG-1 (step 2) 8 centraline - Rifacimento bacini di contenimento centrali olio compressori e PG-2 (step 2) 8 centraline - Recupero fumi olio, previsti nella "Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.A. in A.S." di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del DPCM 29 settembre 2017 il Gestore deve rispettare i tempi e le misure proposte con la nota protocollo Dir. 212/2023 del 10 maggio 2023.

Articolo 3 *(ID 90/14487 - Prescrizione di cui all'art. 13, comma 2 del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017: Programma Organico Rimozione Amianto)*

1. Con riferimento a quanto previsto in attuazione della prescrizione di cui all'articolo 13, comma 2 (Programma Organico Rimozione Amianto) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, il Gestore deve:

- a) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di amianto;
- b) implementare nel Sistema di Gestione Ambientale specifiche procedure affinché gli interventi di rimozione siano attuati nel rispetto dei cronoprogrammi presentati con la nota protocollo Dir. 212/2023 del 10 maggio 2023 e che prevedano anche i programmi di monitoraggio che il Gestore è tenuto ad eseguire.

Articolo 4 *(ID 90/14487 - Prescrizione n. UA8-26 del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017: Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze)*

1. Con riferimento alla prescrizione n. UA8-26 (Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, il Gestore deve rispettare le misure gestionali che integrano il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e delle modalità riportate nelle note protocollo Dir. 212/2023 del 10 maggio 2023 e protocollo Dir. 279/2023 del 15 giugno 2023.

2. Il Gestore deve riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell’AIA 2012, la descrizione dettagliata delle misure messe in atto in conformità al comma 1, nonché lo stato di avanzamento delle ulteriori attività ivi indicate.

Articolo 5

(ID 90/14487 - Prescrizione n. UA9 del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017: Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo: AM5, AM6, AM8, AM9, AM10, AM11)

1. Con riferimento alla prescrizione n. UA9 (*Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo*) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, il Gestore deve rispettare le misure alternative gestionali proposte ad integrazione del sistema di gestione ambientale (SGA) con le note protocollo Dir. 303/2023 del 29 giugno 2023 e protocollo Dir. 324/2023 del 13 luglio 2023, nonché delle ulteriori condizioni riportate ai commi successivi.

2. Il Gestore deve individuare, per ogni specifica area di interesse (AM8, AM9, AM10, AM11 e relative sottoaree/settori), i punti di raccolta/convogliamento delle acque di dilavamento per poter assicurare il trasferimento dei fluidi o il loro convogliamento agli impianti di trattamento dedicati. Tali punti devono essere comunicati all’Autorità di controllo entro 15 giorni dall’emanazione del presente provvedimento.

3. Il Gestore deve integrare il proprio sistema di gestione ambientale con una specifica procedura che contenga le modalità operative per la gestione delle acque meteoriche oggetto della prescrizione n. UA9, che tenga conto delle misure proposte con le note protocollo Dir. 303/2023 del 29 giugno 2023 e protocollo Dir. 324/2023 del 13 luglio 2023, incluse le attività svolte e registrate in occasione di eventi meteorici con precipitazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore è autorizzato alle attività di trattamento chimico-fisico (attività D9 di cui all’Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006) di rifiuti liquidi, costituiti da acque meteoriche raccolte in maniera discontinua nelle aree di cui alla prescrizione n. UA9 del DPCM 29 settembre 2017, presso gli impianti AM9 fase I (codice scarico 1AM) e TNA2 (codice scarico 24AI). Tali rifiuti liquidi sono identificati con codice EER 161002 e il Gestore ne è autorizzato al trattamento per un volume annuo pari a 150.000 m³ (50.000 m³ per AM9 fase I e 100.000 m³ per TNA2), come illustrato nella seguente tabella:

Impianti	Quantità autorizzata (m³)	EER	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Operazione svolta	Codice scarico	Destinazione finale
AM9 fase I	volume annuo pari a 50.000 m ³	EER 161002	acque meteoriche	L	D9	1AM	trattamento chimico-fisico
TNA 2	volume annuo pari a 100.000 m ³	EER 161002	acque meteoriche	L	D9	24AI	trattamento chimico-fisico

5. Prima dell'entrata in esercizio delle attività di trattamento chimico-fisico (attività D9) di rifiuti liquidi di cui al comma precedente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il Gestore deve prestare la relativa garanzia finanziaria in favore della Provincia di Taranto. Tale garanzia dovrà essere determinata ai sensi della nota dell'11 dicembre 2014 a firma del sub Commissario Ilva, prot. 4/U/11.12.2014, approvata con il decreto-legge n. 1/2015, convertito nella legge n. 20/2015.

6. Il Gestore deve riportare, nella relazione trimestrale di cui alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012, la descrizione dettagliata delle misure messe in atto in conformità ai commi precedenti, nonché lo stato di avanzamento delle ulteriori attività previste.

Articolo 6

(Attività di vigilanza dell'Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale)

1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale è tenuto ad effettuare le attività di vigilanza e i controlli in relazione a quanto disposto agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente provvedimento nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla prescrizione n. 17 dell'AIA di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.

2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente articolo.

On. Gilberto Pichetto Fratin